



Tribunale ordinario di Siena
Ufficio delle esecuzioni immobiliari
Nuova Circolare integrativa delle precedenti avente ad oggetto la
"riassunzione" delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa

Il giudice delle esecuzioni immobiliari,
visto l'art. 54-ter della legge 27 aprile 2020, n. 28;
visto l'art. 4 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 127;
visto l'art. 13 co. 14 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183
Vista la sentenza della Corte Costituzionale N. 128 del 22 giugno 2021 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'ultima proroga dell'54 Ter D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 13 co. 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21;
atteso che sono giunte a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti da parte di professionisti, interessati a conoscere l'interpretazione del Tribunale in ordine alla necessità o meno della presentazione di formale istanza di riassunzione nelle procedure interessate dalla sospensione ex art. 54 Ter D.L. cit., nonché numerose istanze di riassunzione che hanno determinato un carico eccessivo non gestibile sia da parte della Cancelleria, già in sofferenza a causa della carenza di personale, né dal giudice;
rilevato che questo Tribunale già nella propria circolare adottata in data 21 maggio 2021 aveva disposto al punto 3) "che al termine del periodo di sospensione la procedura riprenderà il proprio corso, senza necessità dell'istanza di cui all'art. 627 c.p.c.", mostrando di aderire all'opinione giurisprudenziale di chi non riteneva indispensabile la proposizione di formale istanza di riassunzione, in ragione della natura "automatica" della sospensione tra l'altro disposta ex Lege e non dal giudice e pertanto non necessitante di apposito provvedimento del giudice dell'esecuzione;

P.Q.M.

si conferma pertanto, ad ulteriore chiarimento, che non si reputa indispensabile la proposizione di formale istanza di riassunzione, vieppiù nel termine perentorio del 30/06/2021;
i delegati alle vendite potranno pertanto procedere alla pubblicazione degli avvisi di vendita relativi ad immobili abitati dal debitore nei trenta giorni successivi alla scadenza della proroga ovvero nell'eventuale diverso termine assegnato dal G.E.;

le procedure interessate dalla suddetta sospensione per le quali è già fissata udienza verranno trattate regolarmente e, nel caso in cui in esse sia già stata depositata istanza di "riassunzione", vi si provvederà in udienza;

le procedure interessate dalla suddetta sospensione per le quali deve essere ancora fissata udienza ex art. 569 cpc a questa vi provvederà il G.E. autonomamente.

Manda alla cancelleria la quale curerà senza ritardo la pubblicazione della presente circolare sul portale Internet del tribunale di Siena nonché la comunicazione, anche a mezzo di posta elettronica, della medesima, alla Segreteria del Presidente del Tribunale, ai locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Commercialisti e Notai, nonché agli esperti stimatori, ai professionisti delegati ed all'istituto di vendite giudiziarie per il tribunale di Siena (IVG).
Siena, 29/06/2021

Il giudice delle esecuzioni immobiliari
Dott. Flavia Mennella



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 30-6-21

IL CANCELLIERE
R. ELIZABETTA MONTANARI
(Dott. s. s. Montanari)

